



**PROVINCIA DI ORISTANO**  
**SETTORE AMBIENTE E SUOLO**

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE  
ACQUE REFLUE E PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IMPIANTI DI  
ACQUE REFLUE URBANE

D. LGS N. 152 DEL 03.04. 2006, PARTE III E S.M.I. - DELIBERAZIONE G.R. N. 69/25 DEL 10.12.2008

*Parte normativa*

Dicembre 2014



## **TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <b>Art. 1</b> – Finalità e ambito di applicazione..... | 4 |
| <b>Art. 2</b> – Oggetto.....                           | 4 |
| <b>Art. 3</b> – Definizioni.....                       | 4 |

## **TITOLO II – TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE**

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| <b>Art. 4</b> – Tipologie e durata delle autorizzazioni .....  | 5 |
| <b>Art. 5</b> – Riutilizzo delle acque reflue depurate .....   | 5 |
| <b>Art. 6</b> –Soggetti obbligati e tipologie di scarico ..... | 6 |

## **TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO/ RINNOVO/ VOLTURA DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Art. 7</b> – Domanda e rilascio dell’autorizzazione. Modalità di presentazione.....                                                    | 7  |
| <b>Art. 8</b> – Domanda di autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane..... | 8  |
| <b>Art. 9</b> – Autorizzazione allo scarico proveniente da attività economiche e produttive di beni e servizi.                            | 8  |
| <b>Art. 10</b> – Termini e modalità di gestione del procedimento.....                                                                     | 9  |
| <b>Art. 11</b> – Istruttoria.....                                                                                                         | 9  |
| <b>Art. 12</b> - Spese istruttorie.....                                                                                                   | 10 |
| <b>Art.13</b> – Scarichi esistenti ed autorizzati – rinnovi.....                                                                          | 11 |
| <b>Art. 14</b> – Provvedimento autorizzativo.....                                                                                         | 12 |
| <b>Art. 15</b> – Controlli.....                                                                                                           | 13 |



## **TITOLO IV – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE**

**Art. 16** – Diffide, sospensioni e revoche e sanzioni.....13

**Art. 17** – Sanzioni.....15

## **TITOLO V - VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI - INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO**

**Art. 18** – Modifiche.....15

**Art. 19** – Interruzioni del ciclo depurativo.....16

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 20** – Disposizioni transitorie e finali.....16



## **TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO**

### **ART. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, di seguito denominato Regolamento Scarichi, disciplina, ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, parte III e s.m.i, della deliberazione della G. R. degli scarichi approvata con n. 69/25 del 10.12.2008, di seguito denominata disciplina scarichi, e della L.R. n. 3 del 05/03/2008 per gli scarichi delle attività economiche e produttive di beni e servizi, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti di competenza della Provincia finalizzati al rilascio, rinnovo e voltura delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima e seconda pioggia, di lavaggio di aree esterne recapitanti in qualunque corpo recettore esclusa la pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

### **ART. 2 – OGGETTO**

Sono oggetto del Regolamento:

- le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico;
- l'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione allo scarico;
- le autorizzazioni allo scarico, le diffide, le sospensioni, le revoche delle autorizzazioni e le condizioni di improcedibilità delle istanze;
- i procedimenti per le modifiche, integrazioni, variazioni di ragione sociale e titolarità delle autorizzazioni rilasciate;
- la gestione delle interruzioni dei cicli depurativi.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento Scarichi, si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art.74 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i e all'art.2 della Disciplina Scarichi.

## **TITOLO II – TIPOLOGIE DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ACQUE REFLUE**

### **ART. 4 – TIPOLOGIA E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. **Autorizzazione preliminare:** disciplinata dall'art.7 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico preventivamente al rilascio della concessione edilizia e comunque prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'insediamento che produrrà lo scarico; rimarrà valida fino



alla conclusione dei lavori, al termine dei quali dovrà essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

2. **Autorizzazione definitiva:** disciplinata dall'art.124 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i e dall'art.5 della D.G.R. n.69/25 del 2008, dovrà essere acquisita dal titolare dello scarico dopo la realizzazione dell'impianto e prima dell'attivazione dello scarico stesso, avrà una durata di quattro anni.
3. **autorizzazione provvisoria:** disciplinata ai sensi dell'art.6 della D.G.R. n.69/25 del 2008, è rilasciata per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo) e nelle more del completamento delle opere fognario depurative.
4. **Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi presso un impianto di trattamento di acque reflue urbane** di cui all'art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i., verrà rilasciata al titolare dell'impianto di acque reflue urbane e avrà termine di scadenza pari all'autorizzazione allo scarico.

#### **ART. 5 – RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE**

1. La deliberazione della G.R. n. 75/15 del 30.12.08 sul riutilizzo delle acque reflue depurate, in attuazione del D.M. n. 185 del 12/06/03, dell'art. 3 comma 5 della L.R. n. 14 del 19/07/00 e dell'art. 99 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue recuperate. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è liberamente consentito, nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 185 del 2003 e secondo le indicazioni della suddetta direttiva.
2. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate, ai sensi dell'art.14 della deliberazione della G.R. n.75/15 del 30.12.08, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione con specifica finalità da parte della Provincia territorialmente competente.

#### **ART. 6 – SOGGETTI OBBLIGATI E TIPOLOGIE DI SCARICO**

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche di prima e seconda pioggia, di dilavamento/di lavaggio di aree esterne recapitanti qualunque corpo recettore esclusa la pubblica fognatura, nonché l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico così come definito dall'art.124 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per lo scarico in comune delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio



medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione.

3. Gli scarichi sono classificati, ai sensi del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i. e della D.G.R. n.69/25 del 2008, in base alle caratteristiche delle acque reflue originate da:
  - a) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
  - b) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
  - c) **acque reflue domestiche,** ai sensi del comma 1 dell'art.12 della D.G.R. n.69/25 del 2008: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - d) **acque reflue assimilabili alle domestiche,** ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i. e dell'art.12 comma 2 della D.G.R. n.69/25 del 2008: si intendono quelle prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 dell'Allegato 2.
  - e) **acque meteoriche di prima pioggia e acque di lavaggio aree esterne :** ai sensi dell'art.113 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i. e dell'art.22 della D.G.R. n.69/25 del 2008 acque corrispondenti alle acque meteoriche o a quelle di dilavamento di superfici impermeabili scoperte potenzialmente inquinabili;
  - f) **acque di lavaggio:** acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzino negli stabilimenti;
  - g) **Trattamento di rifiuti liquidi presso un impianto di depurazione di acque reflue urbane:**  
il gestore che utilizzi l'impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzato all'esercizio delle operazioni di smaltimento ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, parte III e s.m.i..

### TITOLO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO/ RINNOVO/VOLTURA DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

#### ART. 7 – DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica specificamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia. La modulistica viene predisposta dal Dirigente del



Settore competente in materia per mezzo dei propri uffici e provvederà a tenerla costantemente aggiornata in relazione ai mutamenti legislativi o procedurali che la materia dovesse subire. La pubblicazione sul sito istituzionale equivale all'approvazione della stessa.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico, rilascio, rinnovo e voltura è presentata alla Provincia, in bollo, redatta in conformità alla modulistica specificamente predisposta, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico e corredata, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del D.G.R. n.69/25 del 2008. L'autorizzazione sarà rilasciata con provvedimento autorizzativo costituito da determinazione dirigenziale.
3. Qualora il richiedente sia titolare di più scarichi l'istanza deve essere presentata per ogni sede operativa dell'attività da cui si origina lo scarico.
4. La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile per l'istruttoria del procedimento.
5. Per le domande presentate tramite SUAP la Provincia provvederà all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto nell'art. 9 del presente regolamento.

**ART. 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.**

1. Il richiedente l'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione di acque reflue urbane ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è tenuto a presentare la domanda in bollo secondo le modalità di legge corredata della specifica modulistica.
2. Il gestore dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D. lgs 152/2006, parte III e s.m.i. dovrà fare apposita comunicazione alla provincia che provvede all'iscrizione nell'elenco dei gestori che effettuano tali attività.

**ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROVENIENTE DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI.**

1. Qualora i procedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e voltura delle autorizzazioni dello scarico rientrino nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e ss.mm.ii il titolo abilitativo si consegue mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa allo Sportello Unico per le



Attività Produttive (SUAP) competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge regionale sopra richiamata.

2. In allegato alla DUAAP di cui al comma 1 devono essere presentati la dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi utilizzando il modello SUAP al momento vigente e la documentazione tecnica prevista, nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 12 del Regolamento Scarichi.

#### **AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

L' autorizzazione allo scarico, è stata inclusa tra le sette autorizzazioni ambientali che possono essere assorbite dall'AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, così come normata dal DPR. n. 59 del 13 marzo 2013, coordinato con la L.R. n. 3 /2008 tramite la "Direttiva in materia di AUA" adottata dalla Regione Sardegna con D.G.R. n. 6/16 del 14.02.2014.

L'Autorizzazione unica ambientale è un provvedimento rilasciato su istanza di parte, inoltrata tramite lo sportello SUAP, che può incorporare in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

La Provincia è l'Ente preposto all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.

#### **ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. I procedimenti di cui all'art. 1 del presente regolamento devono concludersi entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, fatta eccezione per i procedimenti SUAP di cui all'art.9 per cui si applica la specifica disciplina regionale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento Scarichi si rinvia a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e ss.mm.ii. e circolari applicative.

#### **ART. 11 – ISTRUTTORIA**

1. L'istruttoria delle istanze per il rilascio di nuova autorizzazione, rinnovo e voltura viene effettuata dal Servizio competente provinciale, di seguito denominato Servizio competente individuato con gli atti organizzativi della Giunta Provinciale.
2. All'atto del ricevimento dell'istanza il Servizio competente verifica la regolarità e la conformità alla normativa vigente della documentazione presentata.
3. Il Servizio competente, a seguito dell'esame della documentazione, se ritenuto necessario, effettua il sopralluogo nel quale verifica l'effettiva rispondenza fra quanto riportato negli elaborati presentati e le





opere realizzate, a seguito del quale redige apposita relazione istruttoria propedeutica al rilascio del provvedimento autorizzativo.

4. Qualora l'esito dell'istruttoria sia favorevole, il Servizio competente provvede alla predisposizione del provvedimento autorizzativo.
5. Laddove il Servizio competente accerti la carenza o l'irregolarità della documentazione, provvederà ad inoltrare apposita comunicazione scritta all'interessato, tramite raccomandata A/R o PEC, indicando le cause di incompletezza e/o irregolarità. Il soggetto richiedente potrà altresì essere convocato presso gli uffici del suddetto Servizio qualora ciò sia ritenuto necessario per acquisire ulteriori informazioni.
6. Entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione, di cui al comma 5, l'interessato dovrà produrre al Servizio provinciale competente la documentazione richiesta. Decorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi provveda nuovamente in modo incompleto, su proposta del Servizio competente, il Dirigente si riserva la facoltà di dichiarare, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione, dandone comunicazione all'interessato.
7. Qualora viceversa dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, il Servizio competente invita, tramite raccomandata A/R o PEC, il richiedente a conformarsi entro un termine che verrà di volta in volta stabilito secondo la complessità delle singole modifiche tecniche/strutturali richieste.
8. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, su proposta del Servizio competente il Dirigente si riserva la facoltà di dichiarare, con comunicazione motivata che potrà essere anche forma di semplice nota scritta, l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato e nei casi previsti dalla normativa anche all'A.R.P.A.S.
9. La richiesta di integrazioni avanzata mediante comunicazione scritta dal Servizio competente, sospende i termini del procedimento di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

## **ART. 12 – SPESE ISTRUTTORIE**

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs 152/06 parte III e s.m.i. sono a carico del richiedente le spese che la Provincia sostiene per l'istruttoria della pratica, quali accertamenti, controlli e sopralluoghi. Il tariffario delle spese istruttorie è approvato con deliberazione della Giunta Provinciale.



### **ART.13 – SCARICHI ESISTENTI ED AUTORIZZATI – RINNOVI**

1. Un anno prima della scadenza dell'autorizzazione i titolari di scarichi esistenti ed autorizzati devono provvedere a presentare istanza di rinnovo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'insediamento da cui origina lo scarico, redatta in conformità alla modulistica specificamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.
2. Se l'istanza di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8, può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzativo.
3. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs 152/2006 parte III e s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; decorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. Laddove non vi siano variazioni sostanziali nello scarico, l'istanza di rinnovo da presentare sul modulo previsto dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, nella quale si attesti che non sono state apportate modifiche quantitative e qualitative allo scarico e alle strutture impiantistiche rispetto alla precedente autorizzazione, mentre in caso di modifiche il richiedente dovrà allegare alla richiesta di modifica dell'autorizzazione la documentazione relativa alle variazioni realizzate.
5. Laddove l'istanza di rinnovo di cui al comma 1 del presente articolo sia presentata oltre i termini precedentemente indicati (un anno prima della scadenza), l'ultima autorizzazione rilasciata non potrà avere una validità superiore a quattro anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
6. L'istruttoria dell'istanza di rinnovo seguirà la medesima procedura di cui all'art. 7 del presente regolamento.
7. Per scarichi di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti isolati fino a 50 a.e., provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati come definiti dall'art. 2, lettera l) della Disciplina Regionale Scarichi si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, previa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, da parte del titolare dello scarico attestante la situazione invariata in riferimento allo scarico autorizzato, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento di eventuali prescrizioni.

### **ART. 14 – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO – CONTROLLI**

1. A seguito dell'esame positivo tecnico-amministrativo dell'istanza, che non potrà durare più di 90 (novanta) giorni, salve le sospensioni del termine stesso in conseguenza di richieste di integrazione documentale o di adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, il Servizio competente trasmette al Dirigente la proposta di rilascio dell'autorizzazione, di rinnovo o di diniego della stessa.



2. Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo è l'autorità competente al rilascio, rinnovo e diniego delle seguenti autorizzazioni:
  - a. allo scarico delle acque reflue urbane;
  - b. allo scarico delle acque industriali fuori dalle pubbliche fognature;
  - c. allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati, fuori dalle pubbliche fognature;
  - d. allo scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, di lavaggio di aree esterne recapitanti qualunque corpo recettore esclusa la pubblica fognatura
  - e. al trattamento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane (art. 110 del D.Lgs 152/06 parte III e s.m.i.).
3. L'autorizzazione verrà rilasciata al titolare o legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico.
4. L'autorizzazione, salve le diverse prescrizioni contenute nel provvedimento, ha una validità di quattro anni dalla data del rilascio e viene trasmessa al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico e all'A.R.P.A.S., a mezzo raccomandata A/R. o tramite PEC.
5. Il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni previste dalla normativa vigente nonché ogni altra prescrizione che la Provincia ritenga utile o necessaria per garantire gli obiettivi di qualità ambientale richiesti dal D.lgs. n. 152/2006 parte III e s.m.i., e quelli sulla tutela della salute pubblica.
6. L'autorizzazione viene trasmessa al titolare o al legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, al Comune nel cui territorio avviene lo scarico, alla Direzione Generale Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico della Sardegna e all'A.R.P.A.S.
7. La Provincia potrà provvedere alla verifica ed al controllo del rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo e dalla normativa di settore, oltre che tramite il proprio personale, anche avvalendosi sia di personale tecnico specificatamente incaricato, sia del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna secondo le competenze attribuite alla stessa dalla Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso al personale preposto ai controlli.
9. Per gli scarichi degli impianti di acque reflue urbane superiori a 2000 abitanti equivalenti, i controlli verranno effettuati ai sensi del protocollo operativo per il controllo degli scarichi approvato con deliberazione n.1 del 23.07.2013 dal Comitato Istituzionale della Sardegna.

#### **ART. 15 – CONTROLLI**

Il servizio competente, nel contesto dei controlli finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128 del D. Lgs 152/06 e dell'art. 51 della L.R. 9/2006, anche avvalendosi del



personale dell'A.R.P.A.S. e di altri Enti ed organi competenti in materia ambientale, provvederà alla verifica ed al controllo dello scarico e della sua gestione.

Il titolare dello scarico è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire, al personale preposto al controllo, l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, al sistema di depurazione e al punto di scarico. Restano confermati, al riguardo, i poteri/doveri del personale preposto al controllo ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Qualora, in seguito al controllo, si rilevasse la sussistenza di un illecito amministrativo ai sensi della parte III del D. Lgs 152/06, si procederà alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Se trattasi di materia penale si procederà con denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica per il proseguo della procedura.

#### **TITOLO IV – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE**

##### **ART. 16 – DIFFIDE, SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI**

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Servizio
1. competente, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.lgs. n. 152/2006 parte III e s.m.i., provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:
  - a) **alla diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nei seguenti casi qui esemplificati in maniera non esaustiva:
    - non corretto funzionamento dello schema fognario, del depuratore, riferito alle strutture e al ciclo depurativo rispetto a quanto dichiarato ed autorizzato;
    - gravi carenze nella conduzione dell'intero schema fognario-depurativo (rete fognaria, sollevamenti, sfioratori, impianto di depurazione);
    - impossibilità dei soggetti preposti al controllo di accedere all'impianto o al punto di prelievo;
    - mancata trasmissione, entro i termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo, delle certificazioni analitiche prescritte (autocontrolli);
    - mancato rispetto dei limiti tabellari prescritti nell'autorizzazione rilasciata (autocontrolli);
    - mancata comunicazione di qualsiasi variazione riguardante i dati forniti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;
  - b) **alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, qualora perdurino le irregolarità di cui alla lett. a) che precede, quali carenze nella conduzione



dell'impianto di depurazione, non corretto funzionamento del depuratore etc., ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- c) **alla revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Il Dirigente, su proposta motivata del Servizio competente, adotterà provvedimento di applicazione delle misure sopra illustrate, e lo comunicherà al titolare o al legale rappresentante dello scarico, al comune nel cui territorio avviene lo scarico e all'A.R.P.A.S. tramite raccomandata A/R. o PEC.
  3. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:
    - istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in conformità alla modulistica prevista al presente regolamento;
    - relazione tecnica dalla quale si evincano le cause delle irregolarità riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

#### **ART. 17 – SANZIONI**

L'inosservanza delle disposizioni di legge contenute nella parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo comporterà, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 133 e 134 del predetto Decreto.

L'importo delle sanzioni amministrative sarà quantificato, ai sensi del vigente Regolamento Provinciale sulle sanzioni in materia ambientale (approvato con deliberazione del C.P. N.10 del 09.03.2007, modificato con deliberazione N.21 del 15.03.2010), in ottemperanza al disposto della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo del 27.02.2012, N. 854 del Registro Generale e N. 124 del Registro di Settore.

L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 137 sarà comunicato alla competente Procura della Repubblica per il prosieguo della procedura.

### **TITOLO V – VARIAZIONI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI E INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO**

#### **ART. 18 – MODIFICHE**

1. Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio competente tutte le modifiche sostanziali o non sostanziali dello scarico e dell'insediamento che origina lo stesso.
2. Per modifiche sostanziali, che determinano o meno variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, si intendono le situazioni qui esemplificate in maniera non esaustiva:



- trasferimento dell'insediamento in altro luogo;
- variazioni della destinazione d'uso dell'insediamento, edificio o stabilimento;
- consistente variazione quantitativa e/o qualitativa dello scarico;
- ristrutturazione e/o ampliamento dello schema fognario depurativo.

In tali casi deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico in conformità alla modulistica prevista nel presente regolamento.

3. Per modifiche non sostanziali si intendono sia le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, ragione sociale sia le variazioni dello scarico che non comportino modifiche quantitative o qualitative delle caratteristiche dello stesso, le variazioni di cui al presente comma non comportano l'obbligo di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico ma devono essere tempestivamente comunicate al Servizio.
4. Per la variazione della titolarità dello scarico, deve essere presentata, in conformità alla modulistica prevista nel presente regolamento, richiesta di voltura.
5. Nei casi di modifica di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Servizio competente si riserva la facoltà di modificare l'autorizzazione allo scarico vigente.

#### **ART. 19 - INTERRUZIONI DEL CICLO DEPURATIVO**

1. Le interruzioni del ciclo depurativo, parziali o totali, sono disciplinate dall'art. 9 della Disciplina Scarichi che si richiama integralmente.
2. Qualsiasi guasto o disfunzione del sistema fognario-depurativo che interessa l'impianto di depurazione, i sistemi di misurazione delle portate e/o di campionamento automatico, i sollevamenti fognari, ecc., deve essere comunicato entro 24 ore da quando è stato accertato al Servizio competente e all'A.R.P.A.S. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
  - a. descrizione dell'inconveniente con data e ora in cui è stato riscontrato;
  - b. tempi previsti di ripristino;
  - c. provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto sul ricettore.

Alla ripresa del normale funzionamento del sistema dovrà essere trasmessa al Servizio competente e all'A.R.P.A.S. la comunicazione della data e ora del ripristino.



**ART.20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento Scarichi sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente adottato in materia ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento richiamato al comma precedente fino alle rispettive scadenze.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a quelle pervenute dopo la sua entrata in vigore.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 parte III e s.m.i. e alla Disciplina Scarichi adottata con D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008.
5. La modulistica al presente regolamento non dovrà essere approvata con deliberazione del C.P. ma con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo e potrà essere adeguata a sopraggiunte modifiche normative.

